



COMUNE DI MONTEVAGO

Libero Consorzio Comunale
DI AGRIGENTO
(L.R. n.15/2015)

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi dell'art. 4, c. 1 della menzionata normativa le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può invece mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ed in particolare per:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

f) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

L'attuazione del Piano di Realizzazione delle Partecipazioni è un obbligo annuale per le Pubbliche Amministrazioni di censire, analizzare e riorganizzare le società in cui detengono quote, per verificare le necessità e l'efficienza di tali partecipazioni nel rispetto del Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP);

Ad esito della ricognizione dovranno essere alienate entro un anno dalla conclusione della presente procedura, ovvero subire un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, tutte le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, del Testo unico;

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Montevago e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Il MEF, con propria nota mail del 04/07/2017 ha inoltre indicato che sono esclusi, ai fini della presente ricognizione, i consorzi.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Diversificato è, invece, il regime per le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 175/2016. Qualora siano rispettati i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfatto il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), esse possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n. 175/2016, e purchè tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Dagli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, così come riportato nella scheda di rilevazione delle partecipazioni possedute allegato alla presente, è emerso che le partecipazioni detenute al 31.12.2024 e rilevanti ai fini della ricognizione sono così riassumibili:

A) PARTECIPAZIONI

SOCIETÀ	QUOTA DETENUTA %	N. AZIONI	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE COMPLESSIVO
ATI			
Assemblea Territoriale Idrica Agrigento	0,67 %		
SO.GE.IR. S.p.a. – GESTIONE IMPIANTI	2,329 %		€ 232,88
SSR ATO 11 Agrigento Ovest (Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti)	2,329 %		€ 232,88

GAL Valle del Belice (Autorizzata con deliberazione di C.C. n. 6 del 17.05.2016)	4,08 %	10 (n. 1 quota da €. 200,00)	€. 2.000,00
SAMO AMBIENTE SRL nuova società per la gestione rifiuti	31,64%		€ 3.164,00
AICA Azienda speciale consortile – Azienda Idrica Comuni Agrigentini	0,74%		€ 147,80

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alle Revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro che dettano le linee guida per permettere l'adempimento di cui al T.U.S.P. ed altresì, quello previsto sul censimento annuo delle partecipazioni pubbliche;

Ritenuto necessario relazionare in merito ad ogni singola partecipazione detenuta al 31.12.2024 come segue:

- **ATI - ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AGRIGENTO**

L'Assemblea Territoriale idrica è stata costituita al fine di sostituire il Consorzio nella gestione del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dalla normativa regionale di settore.

La partecipazione societaria è dello **0,67 %** e risulta una “micro partecipazione” senza alcun controllo societario.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento della partecipazione in quanto prevista in applicazione della vigente normativa di settore;

- **SO.GE.I.R GESTIONE IMPIANTI;**

La partecipazione del Comune di Montevago nella suddetta società è obbligatoria per legge (Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 488 del 11/06/2002 e n. 1069 del 28/11/2002, D.Lgs. n. 22/1997, Legge Regionale n. 9/2010) e pertanto non può essere oggetto di scelta discrezionale.

La partecipazione societaria è del **2,329 %** e risulta una “micro partecipazione” senza alcun controllo societario.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento della partecipazione in quanto prevista in applicazione della vigente normativa di settore;

- **S.R.R. (società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti)**

La partecipazione del Comune di Montevago nella suddetta società è obbligatoria per legge (art. 6 della Legge Regionale n. 9/2010) per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200,202, 203 del D.Lgs. n.152/2006.

La partecipazione societaria è del **2,329 %** e risulta una “micro partecipazione” senza alcun controllo societario.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento della partecipazione in quanto prevista in applicazione della vigente normativa di settore;

- **GAL Valle del Belice.**

Le attività condotte dal GAL Valle del Belice, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007/2013, attraverso l'attuazione del PSL Sicani, hanno reso possibile l'organizzazione di un sistema turistico locale diffuso e di particolare specificità, capace di fornire un'offerta turistica personalizzabile e di qualità, supportato dalla creazione di nuove micro imprese, nonché dal consolidamento di quelle esistenti nel settore dei prodotti tipici.

La partecipazione societaria è dello **4,08 %** e risulta una "micro partecipazione" senza alcun controllo societario.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento della partecipazione in quanto prevista in applicazione della vigente normativa di settore;

- **SAMOAMBIENTE SRL.**

La SAMOAMBIENTE è una società controllata al **31,64%** e gestisce i servizi relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Svolge la propria attività esclusivamente in favore dei Comuni che sono soci.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento della partecipazione in quanto prevista in applicazione della vigente normativa di settore.

- **A.I.C.A. Azienda Idrica Comuni Agrigentini.**

La **A.I.C.A. Azienda Idrica Comuni Agrigentini** è una società controllata al 0,74% e gestisce i servizi di trattamento e fornitura di acqua.

Svolge la propria attività esclusivamente in favore dei Comuni che sono soci.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento della partecipazione in quanto prevista in applicazione della vigente normativa di settore.

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. Di approvare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Montevago al 31.12.2024, secondo quanto sopra relazionato in merito;

2. Di dare atto che le seguenti partecipazioni societarie da mantenere sono:

SOCIETÀ	QUOTA DETENUTA %	N. AZIONI	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE COMPLESSIVO
ATI			
Assemblea Territoriale Idrica Agrigento	0,67 %		
SO.GE.IR. S.p.a. – GESTIONE IMPIANTI	2,329 %		€ 232,88
SSR ATO 11 Agrigento Ovest (Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti)	2,329 %		€ 232,88
GAL Valle del Belice (Autorizzata con deliberazione di C.C. n. 6 del 17.05.2016)	4,08 %	10 (n. 1 quota da €. 200,00)	€. 2.000,00

SAMO AMBIENTE SRL nuova società per la gestione rifiuti	31,64%		€ 3.164,00
AICA Azienda speciale consortile – Azienda Idrica Comuni Agrigentini	0,74%		€ 147,80

Montevago lì 10/12/2025

Il Responsabile del Procedimento

F.to Per. Agr. Francesco Zito

Il Responsabile III Sett. LL.PP.

Tutela Ambientale -Sue/Suap-Patr.-Cult.-Spett.

F.to Ing. Rosa Letizia Maria SANZONE